Cassazione civile, Sez. III, 23 gennaio 2013, n. 1593

Diffusione generalizzata delle informazioni risultanti dai verbali e dai prospetti contabili, divieto, sussiste Ai sensi dell'art. 4 del D.lgs, 30 giugno 2003, n. 196, "dato personale", oggetto di tutela, è "qualunque informazione" relativa a " persona fisica", ente o " Associazione", che siano "identificati " o "identificabili", anche "indirettamente mediante riferimento o qualsiasi altra informazione" e in tale nozione sono riconducibili i dati dei singoli partecipanti a un condominio, raccolti e utilizzati per le finalità di cui gli artt. 1117 ss. C.C; tuttavia ragioni di buon andamento e di trasparenza giustificano una comunicazione di questi dati a tutti i condomini, non solo su iniziativa dell'amministratore in sede di rendiconto annuale, di assemblea, o nell'ambito delle informazioni periodiche trasmesse nell'assolvimento degli obblighi scaturenti dal mandato ricevuto, ma anche su richiesta di ciascun condomino, il quale è investito di un potere di vigilanza e di controllo sull'attività di gestione delle cose, dei servizi e degli impianti comuni, che lo facoltizza a richiedere in ogni tempo all'amministratore informazioni sulla situazione contabile del condominio, comprese quelle che riguardano eventuali posizioni debitorie degli altri partecipanti.